

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO	
Assegnazione	
per competenza:	SVE
per conoscenza:	DG-IP

Data

- 6 NOV. 2009Protocollo N° **622747/E.740-20.13**

Allegati N°

Oggetto

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 - contributo integrativo ENPAV

TELEFAXAi Sig.ri Direttori generali delle Az. ULSS del Veneto
LORO SEDIe p. c. Ai Direttori dei Servizi Veterinari delle Az. ULSS del Veneto
LORO SEDIAll'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari
ROMAAlla Commissione Salute
Via Nazionale
ROMAAl Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la
Sicurezza degli Alimenti
ROMA

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4 vi"	
10 NOV. 2009	
N.	51749
Tit.	2 Cl. 5

In relazione alla nota pari oggetto, prot. n. 552122/50.00.13.01 del 08.10.2009, si comunica che è stato acquisito il parere di competenza da parte dell'Avvocatura regionale in merito all'applicabilità o meno del contributo integrativo nella riscossione da parte dei veterinari pubblici.

Al fine di illustrare, nel dettaglio, il parere espresso, appare innanzitutto opportuno richiamare gli elementi normativi di riferimento e successivamente la giurisprudenza di legittimità.

A. Fonti normative

Il contributo integrativo del 2% Enpav è disciplinato dall'art. 12 della legge 12.04.1991, n. 136. Detto articolo stabilisce che: "A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione. 2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare

NO ENPAV

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. 3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. 5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale."

B. Giurisprudenza di legittimità.

La recentissima giurisprudenza della Suprema Corte Sez. lavoro, Sent. n. 258 del 09.01.2009 ha chiarito che: *"In tema di previdenza dei veterinari, la maggiorazione contributiva del due per cento prevista dall'art. 12, comma 1, della legge n. 136 del 1991 è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella "intra moenia" ed "extra moenia" esercitata dai veterinari che siano lavoratori dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti; al versamento di detta maggiorazione contributiva, ove dovuta, sono tenuti i veterinari che hanno effettuato la prestazione e non già gli enti dai quali essi eventualmente dipendano, non potendo condurre ad una diversa interpretazione né il richiamo al principio solidaristico, che trova già soddisfazione tramite il contributo imposto dall'art. 11, comma 4, della stessa legge n. 136 del 1991 a carico dei veterinari iscritti all'Ordine e non all'ENPAV, né il richiamo al diverso enunciato che reca l'art. 7 del Regolamento ENPAV del 2 gennaio 1996, giacché esso non può prevalere, per il rispetto del principio di gerarchia delle fonti, sull'anzidetta interpretazione che si ricava dal testo di una disposizione legislativa. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 29/11/2006) (ud. del 12.11.2008), Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia & dell'Emilia c. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari - E.N.P.A.V. (rv. 606186).*

Si riporta per completezza anche l'iter motivazionale del Supremo Collegio: *"Avuto riguardo al criterio di interpretazione legislativa dettato dall'art. 12 delle disposizioni sulle legge in generale e, dunque, facendo riferimento al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, deve pertanto rilevarsi che:*

- *la base imponibile su cui deve essere applicata la maggiorazione in parola e' rappresentata dai corrispettivi "percepiti dai veterinari";*
- *l'oggetto delle prestazioni in relazione alle quali la maggiorazione e' dovuta e' costituito dall'attività professionale e da quella di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici;*
- *i veterinari percettori dei corrispettivi soggetti a maggiorazione sono quelli iscritti agli albi professionali, nonché quelli convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici, ovvero dipendenti da questi ultimi; - i soggetti a carico dei quali e' dovuta la maggiorazione sono gli "operatori interessati (cioè i veterinari) ovvero i richiedenti;*

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
 Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
 Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

- la maggiorazione in parola dovrà essere versata all'ENPAV dagli "operatori stessi (cioè dai veterinari) all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

Se ne ricava, anzitutto, che i corrispettivi di che trattasi sono quelli di spettanza dei veterinari e, quindi, non già quelli dovuti agli enti da cui i veterinari eventualmente dipendano per l'effettuazione di prestazioni rese nell'ambito della loro attività istituzionale. L'attività interessata alla maggiorazione e' poi quella "professionale", ossia, secondo il contenuto che tale locuzione generalmente assume, quell'attività consistente in prestazioni rese in regime di autonomia ed autoorganizzazione da parte dell'operatore; che tale sia stata, anche nel caso all'esame, l'intenzione del legislatore, e' ricavabile dal successivo comma 5, secondo cui "La maggiorazione di cui al comma 1 non e' soggetta all'Irpef e non costituisce reddito professionale" e dal disposto dell'articolo 14 della stessa Legge, secondo cui "Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 49, comma 1 nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1 laddove il Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 richiamato articolo 49 definisce espressamente il reddito da lavoro autonomo; infatti la precisazione che la maggiorazione di cui al comma 1 non costituisce reddito professionale ha un senso soltanto se la stessa trovi applicazione in relazione ad un corrispettivo costituente reddito professionale e, dunque, "percepito" a seguito dell'espletamento di attività di lavoro autonomo. L'interpretazione sistematica della norma conferma la suddetta opzione, dovendo considerarsi che il contributo soggettivo obbligatorio (Legge n. 136 del 1991 articolo 11) gravante sugli iscritti e' determinato in una percentuale del reddito professionale e che sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità (così come, del resto, quelle di inabilità e di invalidità) erogate dall'ENPAV sono liquidate sulla base dei redditi professionali dichiarati dagli iscritti (più specificamente in base alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione - Legge n. 136 del 1991 articoli 2 e 3), cosicché risulta logico desumere che anche la maggiorazione di cui all'articolo 12, comma 1, sia da riferirsi a proventi percepiti nell'ambito di attività di lavoro autonomo e costituenti quindi reddito professionale. Testualmente poi la norma all'esame individua i soggetti su cui grava la maggiorazione negli "operatori interessati", ossia negli stessi veterinari, ovvero nei richiedenti, e non già negli enti dai quali eventualmente i veterinari dipendano. Ancora, sempre testualmente, tenuti a versare la maggiorazione all'ENPAV sono gli "operatori", dunque i veterinari a cui spetta il corrispettivo e non già gli enti dai quali eventualmente costoro dipendano.

L'esplicito riferimento testuale alla sussistenza di un rapporto di dipendenza non può ritenersi confliggente con la suddetta interpretazione della norma, ne' sostanzialmente superfluo, avendo per contro la funzione di chiarire che la maggiorazione in parola spetta anche sui corrispettivi da attività professionale (dunque autonoma) che i veterinari legati da rapporti di dipendenza siano autorizzati ad espletare (tipica al riguardo l'attività professionale cosiddetta intra od extra moenia). A diverse conclusioni non può condurre il rilievo che, proprio nell'ambito delle prestazioni intra moenia, i corrispettivi spettanti ai professionisti siano immediatamente incassati dagli Enti di appartenenza, atteso che questi ultimi non sono i creditori degli importi corrisposti, ma soltanto dei destinatari del pagamento

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

(articolo 1188 c.c.), che poi riversano al professionista detraendo quanto di loro spettanza per l'uso dei locali, delle attrezzature e quant'altro. Tale essendo l'interpretazione da fornirsi alla normativa in parola, quale ricavata alla stregua dei principi indicati dall'articolo 12 disp. gen., deve osservarsi che la stessa risulta altresì in linea con un sistema che, secondo il principio solidaristico, grava di particolari forme di contribuzioni le attività svolte dai soggetti a favore dei quali sono poste le prestazioni previdenziali che l'Ente beneficiario e' tenuto a rendere, risultando per contro incoerente la individuazione di una contribuzione collegata a prestazioni rese, per il tramite dei propri funzionari tecnici (nella specie i veterinari dipendenti), direttamente da strutture pubbliche nell'espletamento dei servizi di pubblica utilità loro demandati. Il difforme disposto dell'articolo 7 Regolamento ENPAV (laddove prevede il versamento della maggiorazione a cura del datore di lavoro in caso di prestazioni effettuate da lavoratori dipendenti) non può evidentemente fare aggio, per il rispetto del principio della gerarchia delle fonti, sull'inequivoca ricordata disposizione di legge secondo cui tale obbligo di versamento ricade sugli "operatori stessi, cioè sul veterinari a cui e' dovuto il corrispettivo costituente la base imponibile, all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione; così come, per analoghe ragioni, risultano ininfluenti le difformi interpretazioni sulle questioni di che trattasi rese da talune circolari ministeriali. Va poi rilevato che l'interpretazione qui accolta si pone sostanzialmente in linea con la ricostruzione della normativa di riferimento già svolta da questa Corte con la pronuncia n.15232/2000, ove venne specificato che "... mediante la Legge 12.04.1991, n. 136, il legislatore, compiendo una scelta diversa, ha previsto - limitatamente ai veterinari percettori di reddito - un doppio regime di iscrizione; quella obbligatoria, per tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, e quella facoltativa, per i veterinari parimenti iscritti negli albi professionali, ma che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre che per i soggetti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possano far valere trenta anni di contribuzione. I primi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 12, al pagamento dei contributi previdenziali, distinti in contributo soggettivo, in misura proporzionale al reddito professionale prodotto nell'anno precedente e, comunque, con un importo minimo di lire 1.500.000 dovuto in ogni caso, anche indipendentemente dai limiti reddituali, e contributo integrativo, parametrato sull'attività professionale e di certificazione; i secondi, pur se fuori dal sistema previdenziale del settore, partecipano ugualmente al suo finanziamento con un contributo di solidarietà anch'esso proporzionale al reddito professionale prodotto nell'anno precedente, a partire da un importo minimo di lire 1.000.000 rectius: 100.000 annuo dovuto in ogni caso (articolo 11, comma 4, della richiamata Legge) ". Lo stesso principio di diritto è stato affermato nell'analogo sentenza n. 161 del 08.01.2008 della Cassazione Sezione Lavoro. Non sono stati rivenuti ad oggi in giurisprudenza precedenti di legittimità difformi sul punto.

Sulla base di quanto sopra richiamato, quindi, poiché l'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30.01.1941, n. 12) definisce le funzioni della Suprema Corte di Cassazione in questo modo: «La corte suprema di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge» e poiché la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le norme di legge, come ribadito nella nota dell'Avvocatura regionale, i principi espressi dal Giudice di legittimità devono trovare applicazione anche nella regione Veneto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Piero Vio

SP/fa

Unità di Progetto Igiene Animale e Sicurezza Alimentare
Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque
E-mail: serv.igalnutriz@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Piero Vio
Dirigente: Dott. Silvio Pittui

telefono 041.2791325
telefono 041.2791625

Sito Web: www.regione.veneto.it

fax 041.2791330-1374

*Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia*